



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Orsara, Masone, Mele, Ponzone, Rossiglione, Sezzadio, Serravalle Scrivia, Strevi, Terzo e Villaromagnano
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

**OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI ACQUI TERME
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 193 COMMA 1
DEL D.LGS N. 36/2023, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE DELLA
GESTIONE ECONOMICO-FUNZIONALE E DELL’AMMODERNAMENTO
INFRASTRUTTURALE DEL CENTRO SPORTIVO DI MOMBARONE NEL COMUNE DI ACQUI
TERME – CIG B178EA56D7**

INFORMAZIONI GENERALI

L’INTERA PROCEDURA VERRA’ ESPLETATA IN MODALITA’ TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 25 DEL D.LGS N.36/2023.

La presente procedura è disciplinata dal presente disciplinare, dalla documentazione di gara in esso richiamata e costituente parte integrante. L’affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 e 185 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Nuovo Codice Appalti o Nuovo Codice).

PREMESSA E STATO DI FATTO

- il Comune di Acqui Terme è proprietario del complesso polisportivo comunale “Mombarone” sito in Acqui Terme, Piazza Martiri delle Foibe 4 così catastalmente identificata: foglio15, Sub- 1 Part 434;
- con determinazione dirigenziale n.1048 del 29/12/2021 si è preso atto del verbale della Commissione di gara, agli atti della pratica, ed è stata disposta l’aggiudicazione della concessione a favore dell’Associazione A.S.D. N.C.Rarinantes Cairo/Acqui ,
- in data 31/12/2021 si è proceduto a consegnare provvisoriamente l’immobile agli aggiudicatari come da verbale agli atti dell’ufficio che prevede la corresponsione da parte del comune di un contributo di €. 74.127,20 comprensivo di IVA per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30/09//2023;---

- in data 25/09/2023 con nota prot. 21404 la società A.STE.MA DI Paderi Antonello & C. sas, avente sede legale in ACQUI TERME (AL), P.zza Orto S. Pietro,3 Partita IVA/Codice Fiscale 01270670068 ha presentato una proposta di Partenariato Pubblico Privato finalizzata all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art 193 del D.Lgs 36/2023, della gestione economico-funzionale e dell'ammodernamento infrastrutturale del centro sportivo Mombarone in Acqui Terme;
- in data 18/12/2023 con nota prot. n. 0028084 e in data 19/12/2023 con nota prot. n. 0028180 la società A.STE.MA DI Paderi Antonello & C. sas, ha presentato le integrazioni richieste;;
- la Giunta Comunale ha preso atto, nella seduta del 28/09/2023, della necessità di proroga della gestione attuale al fine di non interrompere un servizio pubblico;
- con determina dirigenziale n. 634 del 02/10/2023 si è disposto di approvare ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la proroga del contratto avente ad oggetto la gestione del complesso sportivo Mombarone a favore dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA N.C.R.N. CAIRO MONTENOTTE ACQUI TERME con sede in Via Bella 115011 Acqui Terme, fissandone la nuova data di scadenza in corrispondenza del completamento delle procedure di gara;
- in data 23/10/2023 con nota prot 23660 successivamente integrata in data 27/11/2023 con nota prot 26334 in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 193 del suddetto Decreto secondo cui l'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione il comune ha richiesto modifiche e chiarimenti in merito alla fattibilità tecnico ed economica degli interventi previsti e ha formulato precise istanze di variazione dei documenti;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 01/02/2024 si è disposto di approvare la proposta di partenariato pubblico privato presentata ai sensi degli dagli articoli 193 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici dalla società A.STE.MA di Paderi Antonello & C. sas, avente sede legale in ACQUI TERME (AL), P.zza Orto S. Pietro,3 Partita IVA/Codice Fiscale 01270670068, individuato quale PROMOTORE avente ad oggetto la gestione economico-funzionale e l'ammodernamento infrastrutturale del centro sportivo Mombarone in Acqui Terme e il cui progetto di fattibilità tecnico ed economica risulta inserito all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente;

Dato atto che con determina Ufficio Tecnico n. 274 del 29/04/2024 che costituisce determina a contrarre il comune di Acqui Terme ha disposto di indire una procedura di gara europea aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 ponendo a base di gara il progetto di fattibilità presentato attraverso l'istituto della finanza di Progetto dalla società A.STE.MA di Paderi Antonello & C. sas, avente sede legale in ACQUI TERME (AL), P.zza Orto S. Pietro, 3 Partita IVA/Codice Fiscale 01270670068 ai sensi dell'art. 193 comma 1 D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto la gestione economico-funzionale e l'ammodernamento infrastrutturale del centro sportivo Mombarone in Acqui Terme e approvato con DGC N. 35 del 01/02/2024; delegando alla Centrale di committenza dell'Acquese la redazione degli atti di gara e la gestione della procedura di gara attraverso l'utilizzazione della piattaforma <https://cucacquese.traspare.com/> conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito fino all'aggiudicazione;

VISTA inoltre la determina CUC dell'Acquese n. 11 del 30/04/2024 di approvazione atti definitivi di gara;

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://cucacquese.traspare.com/>

conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito;

N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo del disciplinare di gara all'uopo dedicato.

La Piattaforma è normalmente accessibile 24 ore su 24. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

DESCRIZIONE DEL COMPENDIO ED INQUADRAMENTO URBANISTICO

Il compendio immobiliare oggetto della presente concessione è sito nel territorio del Comune di Acqui Terme, piazza Martiri delle Foibe, 4, zona periferica a prevalente destinazione residenziale nella quale trovano ubicazione, oltre ad immobili ad uso abitativo ed al suddetto centro sportivo, edifici per l'istruzione scolastica e la formazione professionale ed attività agricole.

L'impianto sportivo, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, viene storicamente considerato il centro poli sportivo del territorio, finalizzato all'attività agonistica, dove anche i paesi della Valbormida acquese, trovano nel centro, un punto di riferimento per l'attività sportiva multidisciplinare tanto che, per l'esistenza dell'impianto e grazie alla sua eccellente configurazione, è stato negli anni, sede di alcune manifestazioni sportive giovanili divenute celebri e modello per altri eventi analoghi a livello nazionale ed internazionali come ad esempio il Torneo internazionale Summervolley di pallavolo giovanile (dal 1997), il Torneo internazionale di Badminton (dal 1999), la festa regionale del C.S.I. Nel corso degli anni il centro è stato anche utilizzato per i ritiri precampionato da parte di club professionistici di calcio.

CONCESSIONE E LUOGO DI ESECUZIONE:

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt 71, 108 e 185 D.Lgs 36/2023 ponendo a base di gara il progetto di fattibilità presentato attraverso l'istituto della finanza di Progetto dalla società A.STE.MA di Paderi Antonello & C. sas, avente sede legale in ACQUI TERME (AL), P.zza Orto S. Pietro,3 Partita IVA/Codice Fiscale 01270670068 ai sensi dell'art. 193 comma 1 D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto la gestione economico-funzionale e l'ammodernamento infrastrutturale del centro sportivo Mombarone in Acqui Terme e approvato con DGC N. 35 del 01/02/2024.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, quale termine massimo previsto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1 comma 4 e 5 dell'allegato I.3 del codice

Territorio del Comune di Acqui Terme. – NUTS ITC18.

CPV (vocabolario comune per gli appalti):

45212290-5 Riparazione e manutenzione impianti sportivi prestazione secondaria

92610000 Servizi di gestione di impianti sportivi prestazione principale.

SEZIONE 1 STAZIONE APPALTANTE

1.1 DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Orsara, Ponzone, Rossiglione, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Strevi Terzo e Villaromagnano ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 e 63 D.Lgs. 36/2023. – **Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 e allegato II.a D.Lgs. 36/2023 per progettazione e affidamento lavori livello L1 e per sevizi e forniture livello SF1**

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Per informazioni sugli atti di gara: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770236-770231 email: tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Dott.ssa SIMONA RECAGNO Responsabile Tecnico - CUC dell'Acquese.

2.1 DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: ING. ANTONIO ODDONE Telefono 0144/770235 email: ufficio_tecnico@comune.acquiterme.al.it;

Il Responsabile Unico di Progetto- RUP- ai sensi dell'art.15 del D.lgs n.36/2023 è il Dirigente Servizi Tecnici Ing. Antonio Oddone.

Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Dott.ssa Simona Recagno del Comune di Acqui Terme in qualità di Responsabile CUC dell'Acquese.

SEZIONE 2 PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA NEGOZIAZIONE

Gestore del sistema L&G Solution S.r.l., di cui si avvale l'Ente per le operazioni di gara, di cui all'art.25 del D.Lgs. 36/2023.

Sistema/Piattaforma: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://cucacquese.traspare.com> conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di funzionamento,

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser Mozilla Firefox Google Chrome.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

L'account e la password necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Gestore del sistema L&G Solution S.r.l., di cui si avvale l'Ente per le operazioni di gara, di cui all'art.25 del D.Lgs. 36/2023.

Sistema/Piattaforma: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento " Manuale operativo gara telematica".

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel manuale o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 36/2023 l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://cucacquese.traspare.com> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Manuale operativo gara telematica", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://cucacquese.traspare.com> nella sezione "Manuali", "parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Manuale operativo gara telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1) Personal Computer collegato ad Internet.

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).

Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare i seguenti web browser:

Mozillla Firefox;

Google Chrome.

3) Configurazione Browser.

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4) Programmi necessari.

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert, ArubaKey di Aruba).

5) Strumenti necessari.

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno **firmare digitalmente** tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente e marcare temporalmente entro il termine previsto dalla documentazione di gara, salvare e conservare sul proprio PC, *come meglio descritto nel seguito*, e da trasferire sul Sistema, solo quando si aprirà il periodo di upload.

Il Sistema indica all'Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d'offerta (marcatura temporale), ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload.

SEZIONE 3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di concessione;
- Disciplinare di concessione;
- Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
- Modello di istanza di partecipazione e suoi allegati compreso DGUE;
- Modello offerta economica;
- Progetto di fattibilità corredato di: a) cronoprogramma, b) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, c) matrice dei rischi, d) piano economico finanziario asseverato e) dichiarazione spese sostenute per la presentazione della proposta, f) piano di manutenzione, g) schema di convenzione

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sulla Piattaforma <https://cucacquese.traspare.com/>

3.2 RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.159 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica..

L'operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password) entro i termini previsti nella documentazione di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti..

3.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://cucacquese.traspare.com/>, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Traspare.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

3.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del Codice nonché del D.lgs n.82/2005, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Diversamente la CUC dell'Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema Traspare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

SEZIONE 4 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto del presente disciplinare è l'ammodernamento infrastrutturale del centro Sportivo Mombarone mediante interventi di riqualificazione impiantistica e ristrutturazione di parte dei fabbricati e la successiva gestione economico funzionale dello stesso.

L'appalto si classifica come appalto pubblico di concessione di servizi e contiene una parte costituita da lavori. I lavori previsti nella proposta consistono nella:

- **piscina coperta:** riqualificazione impiantistica;
- **piscina coperta junior:** ristrutturazione fabbricato e riqualificazione impiantistica;
- **palazzetto esistente:** sostituzione serramenti;
- **blocco spogliatoi esterni:** ristrutturazione e riqualificazione impiantistica;
- **zona bar / ristorazione:** ristrutturazione e riqualificazione impiantistica;
- **zona campi da tennis in terra rossa:** sostituzione recinzioni esterne;
- **aree esterne:** riqualificazione aree verdi, dotazione nuove attrezzature percorso verde e sostituzione porzioni di recinzioni danneggiate

e comprendono la manutenzione ordinaria degli interventi.

Le caratteristiche minime dell'intervento sono meglio descritte nella proposta presentata dal Soggetto Promotore ossia da A.STE.MA di Paderi Antonello & C. sas, avente sede legale in ACQUI TERME (AL), P.zza Orto S. Pietro,3 Partita IVA/Codice Fiscale 01270670068, nella documentazione così approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 356 del 01/02/2024 già inserita all'interno del Piano triennale delle Opere Pubbliche approvato.

La suddetta proposta costituisce documento fondamentale per l'individuazione delle prestazioni richieste ai fini della presente procedura e contiene il progetto di fattibilità, unitamente agli elaborati allo stesso allegati, il piano economico finanziario asseverato, la bozza della convenzione.

Sono ammesse varianti migliorative alla proposta del Promotore purchè non vengano modificate le previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli ed i contenuti minimi indicati nella proposta di progetto presentate dal Promotore in particolare nello studio di fattibilità.

La concessione comprenderà la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori nonché la gestione dell'impianto, coerentemente a quanto previsto nel progetto di fattibilità posto a base di gara, e nel progetto esecutivo e nell'offerta tecnica presentata dal concessionario.

La concessione del servizio dovrà essere svolta, con le modalità indicate nella documentazione di gara.

Si precisa che dovranno essere individuati soggetti incaricati della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo delle opere o dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione con oneri a carico integralmente del concessionario. Tali costi dovranno essere previsti nel Piano Economico Finanziario presentato dall'operatore economico in sede di offerta.

Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva, ai sensi **dell'art. 34 dell'allegato II.12** del Codice e all'art. 1 del D.M. 2 dicembre n. 263, dovrà possedere i seguenti requisiti:

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura in una disciplina tecnica attinente l'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
2. essere abilitati all'esercizio della professione nonchè iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.

I soggetti che eseguiranno le prestazioni specialistiche devono essere in possesso di specifici requisiti così come previsto dalla relativa normativa di riferimento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, posto a base di gara, è finalizzato all'esecuzione di interventi necessari per riqualificazione impiantistica e la ristrutturazione di parte dei fabbricati del centro sportivo ai fini dell'ammodernamento funzionale dello stesso per la gestione economico/funzionale dello stesso.

L'importo complessivo dell'investimento è pari a complessivi € 721.496,47 di cui importo lavori per 533.711,10.

I lavori dovranno essere realizzati tra il primo e il terzo anno di gestione con la seguente suddivisione:

- 1° ANNO PISCINA COPERTA + PISCINA JUNIOR + SERRAMENTI PALAZZETTO + ZONA CAMPI TERRA ROSSA E NUOVE RECINZIONI;
- 3° ANNO ZONA BAR/RISTORAZIONE + BLOCCO SPOGLIATOI ESTERNI + AREA ESTERNA, PERCORSO VERDE ED ATTREZZATURE

Il promotore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori economici concorrenti e potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 193 comma 8 del Codice secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 193 comma 5 del D.Lgs 36/2023 alla procedura di gara partecipa anche il soggetto promotore.

4.1 CORRISPETTIVO/CONTRIBUTI CHE IL CONCEDENTE CORRISPONDE AL CONCESSIONARIO

Il concedente riconosce al concessionario un contributo in conto gestione pari a € 70.000,00 per il primo anno di concessione, successivamente indicizzato dell'1% per ogni anno e un contributo in conto utenze pari al 60% delle utenze annuali per la gestione del centro sportivo oltre al diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto così come evidenziato all'interno del Piano Economico Finanziario allegato alla proposta.

4.2 SOCIETA' DI SCOPO

Si precisa, altresì che l'aggiudicatario della concessione costituirà una Società di scopo, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione con capitale sociale almeno pari a quello della società promotrice. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune di Acqui Terme. La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, subordinatamente alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

4.3 QUALIFICAZIONI

4.3.1 LAVORI DI CUI SI COMPONE L'INVESTIMENTO

Categoria	Classifica Qualificazione	Importo lavori
OG 1 Edifici civili e industriali	I	263.412,58 €
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	I	137.357,55 €
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	I	75.205,49 €
OS 28 Impianti termici e di condizionamento	I	15.235,48 €
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I	19.000,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI		510.211,10 €

FORNITURE € 23.500,00

TOTALE INVESTIMENTO € 533.711,10 €

Le imprese qualificate sono abilitate a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nel rispetto dell'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

L'impresa potrà eseguire direttamente i lavori qualora in possesso di tutti i requisiti di qualificazione o, in alternativa, farli eseguire a ditte specializzate. Resta fermo che l'impresa che eseguirà gli interventi dovrà essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente (OG1) per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. (art. 30 comma 1 allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023) Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile aumenterà l'importo di qualificazione nella prevalente (OG.1).

Importo spese ammissibili per la predisposizione della proposta € 6.862,50.

4.4 LOTTI

Si precisa che, ai sensi dell'art.58 comma 2 D. Lgs. 36/2023, la presente concessione è costituita da un unico lotto, non essendo disaggregabile, né da un punto di vista tecnico, né economico, l'interesse della prestazione.

4.5. DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PER L'AVVIO DELLA GESTIONE

4.5.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, a seguito di aggiudicazione definitiva, è pari a trenta anni, così come indicato nella bozza di Convenzione, nel PEF e nei documenti allegati al progetto posto a base di gara nel cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità posto a base di gara.

4.5.2 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

Il termine concesso per la redazione e la consegna degli elaborati del progetto esecutivo, è di 60 gg dalla data di aggiudicazione definitiva, e si intende comprensivo di tutto quanto necessario per poter procedere all'esecuzione dei lavori (autorizzazioni, pareri e verifiche). I termini di cui sopra si riferiscono, anche alla predisposizione degli elaborati per le richieste di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessarie (Conferenza dei Servizi). Qualora in sede di verifica del progetto o in esito alla richiesta di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni agli enti terzi, emerga la necessità di apportare modifiche al progetto ai fini dell'approvazione dello stesso, l'incaricato è tenuto a procedere in tal senso nel termine di trenta giorni (a meno di diverse disposizioni impartite dagli Enti che avanzano le richieste) da ciascuna specifica comunicazione.

4.5.3 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare la tempistica indicata nel cronoprogramma presentato con il progetto di fattibilità posto a base di gara che prevedono:

- per il primo anno la realizzazione degli interventi afferenti alla PISCINA COPERTA + PISCINA JUNIOR + SERRAMENTI PALAZZETTO + ZONA CAMPI TERRA ROSSA E NUOVE RECINZIONI
 - per il terzo anno la realizzazione degli interventi afferenti alla ZONA BAR/RISTORAZIONE + BLOCCO SPOGLIATOI ESTERNI + AREA ESTERNA, PERCORSO VERDE ED ATTREZZATURE
- o il minor termine offerto in sede di gara decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si precisa sin d'ora che le offerte che prevedano tempi di esecuzione superiori verranno escluse.

Nell'indicare i tempi di esecuzione dei lavori, il concorrente dovrà tenere conto dei tempi tecnici richiesti per le procedure di affidamento dei lavori a terzi e dunque non potranno essere richieste proroghe per l'esecuzione dei lavori motivate sulla base delle esigenze di appaltare a terzi i lavori.

Si rammenta ai Sigg. Concorrenti che **l'investimento minimo previsto per l'ammodernamento infrastrutturale dell'impianto è quello indicato all'interno del progetto di fattibilità tecnico/economica posto a base di gara che prevede un importo netto di opere obbligatorie quantificate in € 533.711,10.**

Gli ulteriori investimenti migliorativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori contenuti all'interno del progetto di fattibilità approvato potranno essere inseriti in sede di offerta tecnica e saranno valutati indipendentemente dall'ammontare degli stessi in un'ottica di valutazione della massima valorizzazione della struttura in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il valore della concessione, stimato secondo i criteri di cui all'art. 14 - comma 4 - e art.179 del Nuovo Codice Appalti sulla base del PEF allegato al progetto presentato viene determinato in € 18.193.776 (diciottomilioniconovantatrésettecentosettatasei).

La struttura complessiva dei ricavi attesi durante l'intero periodo concessorio è di seguito riportata:

Composizione ricavi concessione	Euro
Importo stimati dei ricavi derivanti dalla gestione di esercizio	11.617.438
Contributo comunale c/o gestione	2.434.942
Contributo comunale in conto utenze	4.141.396
Totale ricavi concessione	18.193.776

4.5.4 TERMINE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE

La gestione oggetto della presente concessione ha inizio dopo il rilascio del collaudo dell'Opera ammodernata o dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. La durata della Concessione decorre dalla consegna formale delle aree da parte del Concedente al Concessionario e avrà una durata pari ad anni trenta (30).

4.5.5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 189, commi 1 e 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del Codice, la concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192 comma 1 del Codice.

SEZIONE 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, previa registrazione al Portale Telematico, possono partecipare alla presente concessione in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Possono partecipare, altresì, le associazioni o società sportive dilettantistiche, così come definite dall'art. 2 del D.Lgs 28.02.2021 n. 36 affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare di gara.

Le diverse figure giuridiche sopra descritte, per essere ammesse alla presente procedura, dovranno perseguire come finalità statutarie attività ludico/sportive/ricreative e/o di gestione bar/ristorazione/intrattenimento.

Gli operatori economici e gli altri soggetti possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla concessione in una delle forme di seguito indicate e escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa concessione:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima

gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla concessione ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di concessione. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla concessione ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle concessioni deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Inoltre, oltre agli operatori economici di cui all'art. 65 del Nuovo Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura, in forma singola o associata, anche società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti o discipline riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione.

- i raggruppamenti temporanei misti fra imprese commerciali e le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali anche in forma associata.

- i soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 69, e 101, del D.Lgs. 36/2023, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso pena l'esclusione dalla gara dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art.65 del Nuovo Codice. L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 dell'art.68 del Nuovo Codice Appalti comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Operano le cause di esclusione generale e in particolare:

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di

impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

8. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

9. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni

non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;

La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.

La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

Risulta necessario Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi;

Essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all'Amministrazione comunale, o aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti;

Non aver avuto diffide da parte del Comune di Acqui Terme per gravi violazioni in qualità di concessionario di gestione di impianti ludico/sportivi comunali.

E' altresì vietato partecipare alla gara:

- In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di

imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);

- Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 68 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

- È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

- Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al

comma 3.

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al l'art. 98 comma 2.

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Self cleaning Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo

96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Nuovo Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Nuovo Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per i soggetti di cui al più volte citato art.65 del Nuovo Codice sono richiesti i presenti requisiti:

A) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (attività di gestione bar/ristorazione/intrattenimento e/o gestione impianti polivalenti, attività ludico sportive).

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Per le Cooperative è vincolante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004;

N.B.: il suddetto requisito di idoneità professionale, **Non avvallabile**, deve essere dimostrato:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, *da ciascuna* delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Nuovo Codice dei contratti pubblici deve essere posseduto *dal consorzio e dalle imprese consorziate* per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

B) **Per le Associazioni:** Essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente; avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente

eletto secondo le disposizioni del proprio statuto; Aver registrato l'atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate;

C) Per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate e le federazioni sportive: Essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente. Risultare riconosciuti dal CONI.

D) Per le Società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche: Essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente. Risultare affiliate a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; Essere iscritte al registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi).

E) Per le associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative e sociali vale a dirsi attività di gestione bar/ristorazione/intrattenimento e/o attività ludico/sportive/ricreative: iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure in attesa di trasmigrazione l'iscrizione nel rispettivo Registro Regionale.

F) Inoltre sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità morale e professionale:

- requisiti di onorabilità per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- requisiti professionali per l'esercizio di attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, co. 6, del D.Lgs. 59/2010;;
- requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931 e ss.mm.ii., artt. 11, 12, 92 e 131.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

G) Qualora il concorrente esegua i lavori con la propria organizzazione di impresa, oltre al suddetto requisito, dovrà possedere, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, anche l'attestazione di qualifica nella categoria e classifica corrispondente.

I concorrenti che non siano in grado di progettare e di realizzare direttamente le opere di riqualificazione, e quindi privi di regolare e specifica attestazione SOA per la realizzazione dei lavori previsti nella loro offerta tecnica, sono tenuti ad affidare a terzi le suddette attività di progettazione/esecuzione lavori secondo le disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di tempo in tempo vigenti.

H) Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.12 del Codice e all'art. 1 del D.M. 2 dicembre n. 263, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura in una disciplina tecnica attinente l'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonchè iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e del successivo art.183 comma 8 del D.lgs. n.36/2023 per consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione da parte degli stessi di esperienze comunque adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto delle microimprese, piccole e medie imprese, i concorrenti:

5.3.1 devono allegare a dimostrazione del possesso di solidità economica e finanziaria almeno una dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario e l'operatore economico, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità del medesimo, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbe dall'aggiudicazione.

5.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

5.5 AVVALIMENTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 26 dell'allegato II.12 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui al punto 8.2 lett. a) e b) del presente disciplinare di concessione, e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1 e dell'art. 26 dell'allegato II.12 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico dall'operatore economico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

5.6 SUBAPPALTO

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, la concessione in oggetto così come non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia è consentito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in sede di offerta per il concessionario, di prevedere, l'affidamento in subappalto a terzi delle prestazioni riguardanti gli interventi di riqualificazione dell'impianto, compresi la progettazione e l'esecuzione dei lavori indicati in offerta, il servizio di custodia e di pulizia, la gestione del verde e la gestione del locale/i adibiti a ristorazione.

Non si considera subappalto, ai sensi dell'articolo 119 richiamato dall'art.188 del D.lgs n.36/2023 l'affidamento di parti della concessione ad imprese/associazioni che si siano raggruppate o consorziate, né le imprese ad esse collegate.

Si rimanda quanto indicato all'art.119 del Nuovo Codice Appalti in materia di subappalto. L'Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub- appaltatori.

5.7 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro **363.875,52 (trecentosessantatremilaottosentosestantacinque/52)** quale 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 18.193.776 ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.lgs n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le Associazioni sportive sono da ritenersi assimilabili alle PMI e pertanto hanno diritto alla medesima riduzione del 50%.

La garanzia provvisoria è costituita, A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME, a scelta del concorrente :

A) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

ATTENZIONE: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE:

ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

B) mediante accredito con versamento su sistema pagoPA con bollettino debitamente emesso dai competenti uffici previa richiesta di emissione da parte dei partecipanti all'indirizzo mail tecnico@comune.acquiterme.al.it o assegno circolare

ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE RICHIESTE: ALLEGARE SCANSIONE DEL RELATIVO ASSEGNO E DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO.

INOLTRE si dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione del proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

C) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

http://www.ivass.it/imprese_isp/HomePage.isp.;

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere **tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;**

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in questo specifico caso è sufficiente la firma del procuratore dell'agenzia assicuratrice con allegata la dichiarazione dei poteri di firma.
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma (art.22 comma 1 del D.lgs n.82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.lgs n.82/2005).

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Nuovo Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatura temporale).

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Come già espresso prima:

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi fra quelli riportati all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

-per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

-per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

5.8 SOPRALLUOGO ASSISTITO

Requisito essenziale, obbligatorio e preliminare alla presentazione delle domande di partecipazione, è quello di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso la struttura ricettivo/sportiva in argomento.

Alla luce della complessità della struttura da gestire si ritiene che l'esecuzione del sopralluogo debba ritenersi indispensabile alla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 36/2023.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune di Acqui Terme.

La visita dovrà essere prenotata presso l'Ufficio Tecnico Comunale il cui indirizzo è esplicitato alla Sez.I Amministrazione aggiudicatrice.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail tecnico@comune.acquiterme.al.it indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Il Comune di Acqui Terme rilascia apposita attestazione di avvenuto sopralluogo sui luoghi oggetto di concessione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che la calendarizzazione dei sopralluoghi sarà effettuata nel rispetto della par condicio e dell'anonimato dei partecipanti ciò porta ad escludere i sopralluoghi cumulativi.

La suddetta richiesta potrà quindi essere prenotata a partire dal 03/05/2024 al 29/05/2024 e il sopralluogo dovrà inderogabilmente essere eseguito entro 31/05/2024.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.92, comma 1 del D.lgs.n.36/2023, come difetto di un elemento essenziale: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

5.9 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 e pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo e condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

5.10 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO FVOE

I controlli sull'assenza di motivi di esclusione, possesso dei requisiti e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza avverrà attraverso il FVOE. A partire dal 01/01/2024 agli operatori economici NON E' PIU' RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DEL PASSOE.

SEZIONE 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del Codice per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compiega, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale

aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione dai contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare.

Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.104 ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà/dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE. Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate.

Si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A- Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di talimoduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Qualora si ritenga opportuno allegare documento di riconoscimento si prega vivamente di inserirlo a Sistema in modo separato UNA SOLA VOLTA nell'apposito campo della Documentazione Amministrativa.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/06/2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

6.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto dalla documentazione di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE. Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1. **Inserimento Documentazione Amministrativa:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".
2. **Inserimento Documentazione Tecnica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".
3. **Inserimento Offerta Economica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA".
4. **Invio Offerta:** completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato filem.zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara. La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione. La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza della gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

La documentazione amministrativa, quella tecnica e l'offerta economica richieste per la partecipazione alla gara dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nella documentazione di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

6.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque)** f. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

6.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma TRASPARE raggiungibile all'indirizzo <https://cucacquese.traspare.com> conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) per compilare o allegare la seguente documentazione contenuta nella digitale **BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :**

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) COPIA ATTO COSTITUTIVO STATUTO O CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO
- 9) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
- 10) REFERENZE BANCARIE;
- 11) ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC di € 220,00;
- 12) EVENTUALE Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 della certificazione aziendale di qualità rilasciata da organismi accreditati.
- 13) PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico

6.3.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A in BOLLO datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione. Si precisa che sono a disposizione dei concorrenti i facsimili delle dichiarazioni integrative facenti parte della domanda di partecipazione attinenti al presente procedimento. Il soccorso istruttorio resta non applicabile per la mancanza delle firma digitale su tutti i predetti documenti e se riguarda l'eventuale dichiarazione di composizione del RTI con relative quote di partecipazione e/o esecuzione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98,

comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell'Acquese mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione). In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda dovrà contenere la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE SOCIETA' DI SCOPO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL CODICE: Il concorrente dovrà dichiarare, altresì:

- a. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una società di scopo in forma di società per azioni, o a responsabilità limitata anche consortile, ai sensi dell'art. 194 del Codice, che subentri nella titolarità della concessione al soggetto o al raggruppamento di soggetti che partecipa alla gara;
- b. di essere a conoscenza che il capitale sociale di detta società dovrà essere non inferiore ad Euro 37.000,00, salvo maggior importo richiesto dalla specifica tipologia societaria scelta dall'aggiudicatario;
- c. a pena di esclusione (così come previsto dall'art. 194, comma 1, del Codice), in caso di concorrente costituito da più soggetti, la quota di partecipazione di ciascun soggetto al capitale sociale della società di scopo.

6.3.1.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6.3.1.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

6.3.1.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6.4 DGUE

Si riportano alcune informazioni (principali) sulla compilazione del DGUE desunte dalla recente Circolare MIT del 30/6/2023 nota protocollo [6212/2023](#).

Si richiama l'obbligo di presentazione di un autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico del DGUE, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 65 d.lgs. 36/2023 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull'ente concedente). Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono. Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla Sez. A - Informazioni sull'Operatore economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Riquadro "Operatore economico PMI". Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

Riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali". Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare, gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";

se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove";

se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale". Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C

Riquadro "Forma di partecipazione". Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici. Relativamente alla Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa. Per quanto concerne la Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente. In ordine alla Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del 4 Codice, si specifica che l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE. La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice). La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1. Con riferimento a

questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice. Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE". Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste. Con riferimento alla Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione. Per quanto concerne la Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue. Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro". 5 Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento. Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate. In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate". Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita. Nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false

dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate". Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni. La Parte IV - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali). L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione. Il riquadro "Altri requisiti economici e finanziari" deve essere compilato dagli operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice). La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione. La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti. Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto 6 terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

6.5 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro **363.875,52 (trecentosessantatremilaottosentottantacinque/52)** quale 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 18.193.776 ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.lgs n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le Associazioni sportive sono da ritenersi assimilabili alle PMI e pertanto hanno diritto alla medesima riduzione del 50%.

6.6 COPIA ATTO COSTITUTIVO STATUTO O CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO

Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi: a) dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) Copia informatica del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera; c) iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o stato di appartenenza all'Unione Europea; d) Copia Atto costitutivo (regolarmente registrato) e statuto delle Società/Enti/federazioni/o Associazioni sportive/Associazioni di promozione sociale ed eventuali aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara.

6.7 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

(copia informatica di documento analogico scansione di documento cartaceo) sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di ACQUI TERME.

6.8 REFERENZE BANCARIE: le referenze bancarie dovranno essere allegate o come documento informatico oppure come copia informatica di documento analogico secondo quanto dal presente disciplinare.

6.9 ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 220,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac 610 del 19/12/2023 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura; CIG **B178EA56D7**

6.10 (se del caso) **Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 della certificazione aziendale** di qualità rilasciata da organismi accreditati. Si precisa altresì che per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.106 comma 8 Dlgs n.36/2023, il concorrente dovrà specificare la tipologia; tale dichiarazione sarà inclusa nella Domanda di partecipazione.

6.11 PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;

6.12 Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo

6.13 OFFERTA TECNICA L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel paragrafo 6.1 . L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 6.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti contenuti nella **BUSTA TELEMATICA digitale B – OFFERTA TECNICA:**

- **L'elenco generale** della documentazione presentata;
- **La Relazione relativa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa.** La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto i seguenti elementi:
 - 1) **modalità di gestione operativa dell'impianto** contenente la descrizione delle attività di segreteria come centro di gestione organizzativa e il piano delle manutenzioni
 - 2) **il piano degli ulteriori investimenti migliorativi ed integrativi;**
 - 3) **le modalità di gestione delle attività sportive e la proposta di organizzazione dell'impianto sportivo** contenente la valutazione complessiva in termini di differenziazione dell'offerta in relazione

alle possibili caratteristiche delle fasce di utenza e le attività ludico aggregative anche nel periodo estivo.

La relazione dovrà essere articolata secondo la stessa sequenza attribuita agli elementi e sub elementi di valutazione e redatta in massimo 15 pagine (ovvero trenta facciate) formato A4, esclusi eventuali copertine e sommari o elenchi. La relazione descrittiva potrà essere corredata da documentazione grafica e fotografica che illustri gli elementi oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, né altri elementi riconducibili all'offerta economica; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi di prezzi unitari, importi o di spese tecniche.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara. **Le soluzioni proposte dal concorrente non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione.**

Non sono ammesse offerte che comportino costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Alla Relazione dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE allegati i seguenti documenti:

- **CRONOPROGRAMMA degli interventi relativi agli investimenti obbligatori (corrispondenti all'investimento previsto per l'ammodernamento infrastrutturale dell'impianto indicato all'interno del progetto di fattibilità tecnico/economica approvato e posto a base di gara che prevede un importo netto di opere obbligatorie quantificate in € 533.711,10 e degli ulteriori investimenti migliorativi ed integrativi che verranno valutati indipendentemente dall'ammontare degli stessi in un'ottica di valutazione della massima valorizzazione della struttura in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione);**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;**
- **QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO**

Si precisa che i suddetti documenti, allegati essenziali della Relazione, non concorrono al superamento del numero massimo di pagine richiesta ma possono essere considerati documenti aggiuntivi.

6.14 OFFERTA ECONOMICA L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel paragrafo 6.1 . L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 6.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti contenuti nella **BUSTA TELEMATICA digitale C – OFFERTA ECONOMICA**:

- **MODULO C** allegato al presente disciplinare di gara e indicante:
 - 1) **il ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere sul contributo in conto utenze** previsto a carico dell'Amministrazione comunale concedente, pari al 60 % delle utenze complessive;
 - 2) **il ribasso percentuale espresso in cifre e lettere sul contributo in conto gestione** previsto a carico dell'Amministrazione comunale concedente, così come evidenziato nel Piano Economico Finanziario allegato al progetto posto a base di gara pari a € 70.000,00 annui.
- L'offerta dovrà contenere **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione e **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.
- **IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO da un istituto bancario o una società di revisione.** Tale piano dovrà dimostrare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della gestione in relazione agli elementi indicati nell'offerta per tutto l'arco temporale di durata della concessione e dovrà prevedere come pari a zero sia il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, sia l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. Non saranno ammesse offerte che prevedano un corrispettivo per valori residui a carico del Concedente al termine della concessione. Il piano dovrà documentare i principali indicatori di redditività e bancabilità dell'investimento e dovrà illustrare le modalità di finanziamento degli investimenti, dando conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto.

Il piano economico-finanziario dovrà essere coerente con l'offerta presentata di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione. Il piano economico-finanziario dovrà indicare, a pena di esclusione, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento.

Il piano deve contenere il dettagliato quadro analitico di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, compresi i costi di manutenzione, gestione e accessori (anche quelli da rimborsare al Concedente), nonché i maggiori costi derivanti dagli eventuali interventi aggiuntivi e migliorie offerti, e riportare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del Codice Civile, per un importo non superiore al 2,5 per cento del valore dell'investimento come desunto dal progetto di fattibilità a base di gara; il tutto con l'indicazione dell'imposta applicabile a ciascuna voce, compresa la quota a riequilibrio economico-finanziario, gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto e il costo complessivo della manodopera che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Il piano dovrà correttamente considerare il tempo di realizzazione delle opere (comprensivo della progettazione).

Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara.

Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.

A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere correlato da un Matrice dei Rischi indicante l'allocatione dei rischi tra concessionario e concedente.

Il piano dovrà essere fornito anche in formato elettronico excel editabile, comprensivo delle formule di calcolo e macro per il computo di tutte le voci componenti, che consentano la verifica dei calcoli e delle ipotesi effettuati, inserito all'interno della Busta digitale economica.

Si specifica che ai fini della valutazione sarà considerato e farà fede solo l'esemplare firmato digitalmente dal concorrente.

Si evidenzia che il piano economico-finanziario predisposto dal Promotore e posto a base di gara ha valore indicativo. Spetta a ciascun concorrente, quindi, valutare l'attendibilità dei valori ivi riportati e predisporre il proprio piano economico-finanziario asseverato da inserire in offerta.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il **PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO**:

a) manchi;

b) non contenga tutti gli elementi richiesti nel presente paragrafo;

c) non sia stata presentata tutta la documentazione a corredo del PEF richiesta nel presente paragrafo;

d) non sia asseverato;

e) non contenga la dichiarazione sottoscritta da almeno un istituto finanziatore di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione nel caso in cui il concorrente non finanzi l'operazione con mezzi propri;

f) non contenga l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento.

g) non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa;

h) non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;

i) sia giudicato dalla Commissione in contrasto con il contenuto della restante documentazione presentata.

Il PEF dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione esplicativa delle principali ipotesi alla base delle previsioni formulate e delle analisi ivi contenute (relazione al PEF) contenente le seguenti informazioni:

- struttura finanziaria prevista per la copertura dell'investimento che possa assicurare un coerente livello di fattibilità e bancabilità dell'intervento;
- valore della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice;

- principali ipotesi sottostanti alle previsioni formulate in termini di ricavi, con puntuale indicazione delle basi dati utilizzate sia in termini di valori economici di mercato che di quantità previste. Il PEF dovrà dare evidenza del necessario equilibrio economico-finanziario dell'operazione.
- **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PEF**- Il concorrente infine dovrà presentare e sottoscrivere la dichiarazione con la quale si impegna a dare piena attuazione al piano economico finanziario, presentato a supporto della offerta considerata nel suo complesso, nonché al rispetto dei tempi e delle previsioni ivi previsti per la realizzazione delle attività oggetto di gara.

SEZIONE VII PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

7.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata mediante procedura aperta e in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 e 108 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio massimo valutazione tecnico - qualitativa (PT) 60 punti

Punteggio massimo valutazione economica (PE) 40 punti

Totale (Ptot) 100

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

7.1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	descrizione	punti D max	punti Q max	punti T max
Sub 1	MODALITA' DI GESTIONE OPERATIVA IMPIANTO SPORTIVO	20	Sub 1.1	Attività di segreteria come centro della gestione organizzativa	Modalità di gestione del servizio segreteria rivolto all'utenza al fine di fornire informazioni al pubblico, procedere all'iscrizione di corsi ed altre iniziative, riscuotere le tariffe. Modalità di	8	/	/

					misurazione della qualità e del gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito della concessione			
			1.2	Piano delle manutenzioni ordinarie	Descrizione della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne rispetto alle condizioni minime prescritte nella bozza di Convenzione	12	/	/
Sub 2	ULTERIORI INVESTIMENTI MIGLIORATIVI ED INTEGRATIVI	20			Ulteriori investimenti migliorativi oltre agli investimenti obbligatori già richiesti previsti nel progetto di fattibilità posto a base di gara e che il concorrente ritiene funzionali al proprio piano gestionale. Ogni intervento è valutato indipendentemente dall'ammontare economico dell'investimento, elemento non rilevante in questo contesto, in ragione della sua completezza espositiva, concreta prospettiva di massima valorizzazione della struttura, coerenza con le attività proposte	20	/	/
Sub 3	MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E VALUTAZIONE PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO	20	Sub 3.1	Valutazione complessiva in termini di differenziazione dell'offerta in relazione alle possibili caratteristiche delle fasce di utenza	La proposta sarà valutata in base alle proposte differenziate nelle varie fasce di utenza	10	/	/
			Sub 3.2	Attività ludico ricreativa anche nel periodo estivo a favore di minori	Verrà valutata l'attività ludico ricreativa offerta anche nel periodo estivo a favore di minori	5	/	/
			Sub 3.3	Attività ludico ricreativa anche nel periodo estivo a favore di categorie di soggetti diversamente abili	Verrà valutata l'attività ludico ricreativa offerta anche nel periodo estivo a favore di soggetti diversamente abili	5	/	/

	Totale	60						
--	---------------	-----------	--	--	--	--	--	--

7.1.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base dei seguenti criteri motivazionali e del corrispondente coefficiente, da parte di ogni commissario, sulla base della seguente scala di valutazione:

- **Giudizio “ottimo” = coefficiente 1** (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto particolarmente significativo, qualificante e completo sotto il profilo qualitativo. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale);
- **Giudizio “Più che buono” = coefficiente 0,80** (giudizio sintetico: l'elemento valutato, pur non raggiungendo un livello ottimale, è ritenuto comunque nel suo complesso molto apprezzabile sotto il profilo qualitativo. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi);
- **Giudizio “Buono” = coefficiente 0,60** (giudizio sintetico: l'elemento valutato si presenta di buon livello qualitativo complessivo, con molti aspetti significativi e rilevanti);
- **Giudizio “discreto” = coefficiente 0,40** (giudizio sintetico: l'elemento valutato si presenta di livello qualitativo complessivamente discreto, con alcuni aspetti significativi e rilevanti);
- **Giudizio “sufficiente” = coefficiente 0,20** (giudizio sintetico: l'elemento valutato presenta complessivamente un livello qualitativo di poco superiore allo standard minimo accettabile);
- **Giudizio “non rilevante” = coefficiente 0,00** (giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non significativo rispetto alla qualità del servizio, in quanto non va oltre lo standard minimo accettabile, oppure si tratta di elemento non presente o non valutabile),

CON POSSIBILITÀ DI ASSEGNAZIONE DI GIUDIZI E COEFFICIENTI INTERMEDI;

Una volta che tutti i Commissari hanno espresso il proprio coefficiente, secondo il proprio giudizio, nel caso in cui le valutazioni non siano all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti e la si moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ciascun sub criterio.

Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. “riparametrazione” assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub- criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35/60** per punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

7.1.4 CRITERI E METODO DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Punteggio massimo valutazione economica (PE) 40 punti

n°	criteri di valutazione	punti max
Sub 4	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO RISPETTO AL CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCEDENTE IN CONTO UTENZE	20
Sub 5	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO RISPETTO AL CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCEDENTE IN CONTO CONTRIBUTO	20
PUNTEGGIO TOTALE		40

All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

7.1.5 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

n = Sub 1.1 – Sub 1.2 – Sub 2 – Sub 3.1 – Sub 3.2 – Sub 3.3 – Sub 4 – Sub 5

Σ n = sommatoria

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà ottenutocomplessivamente il punteggio più elevato.

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo, sarà preferita la proposta che avrà riportato il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala

7.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre (3) membri altamente qualificati e competenti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati all'interno della Procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

7.3 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilitavale a dirsi **il giorno 10:00 alle ore 13/06/2024** presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tutte le operazioni della Commissione di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno della Piattaforma Traspare e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali alla Piattaforma.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto. La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

E' facoltà della Commissione che fungerà anche come seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta digitale A “documentazione amministrativa” al fine

di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

7.3.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, responsabile di fase dell'aggiudicazione, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

7.3.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

7.3.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel rispetto dell'art. 110 comma 1 del Codice, si precisa che la valutazione della congruità, nella presente concessione, sarà effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre si procederà alla valutazione della congruità sulla base dei costi indicati dal concorrente nell'offerta presentata.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

7.4 DIRITTO DI PRELAZIONE, AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della concessione ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. Se l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario di apportare modifiche al progetto esecutivo, il contratto sarà stipulato solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali.

In caso di mancata accettazione da parte dell'aggiudicatario di apportare modifiche al progetto esecutivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche apportate al progetto presentato dall'aggiudicatario alle stesse condizioni proposte e non accettate dallo stesso. In tal caso la concessione verrà aggiudicata al soggetto che accetterà di apportare le modifiche richieste e che dovrà rimborsare all'originario aggiudicatario le spese per la predisposizioni del progetto nei limiti indicati al comma 8 dell'art. 193 del Codice e sempre secondo la quantificazione indicata nel Piano Economico Finanziario.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a scorrere la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se il promotore non dovesse risultare aggiudicatario, ai sensi dell'art. 193 comma 8 del Codice, può esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione divenendo così aggiudicatario

della concessione adeguando la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente, previa dichiarazione dell'impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dal miglior offerente. In tal caso è tenuto a rimborsare all'originario aggiudicatario le spese per la predisposizioni della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, nei limiti indicati al comma 8 dell'art. 193 del Codice.

Viceversa, ove il promotore "non aggiudicatario" non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 8 del medesimo art. 193 del Codice e sempre secondo la quantificazione indicata.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. **All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.** Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese per la convenzione, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

La Convenzione tra le parti verrà redatta utilizzando lo schema di Convenzione allegato alla presente procedura.

Il concessionario si impegna a:

- realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi di valorizzazione, necessari per la riqualificazione e la riattivazione e diversificazione dell'offerta sportiva, in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo. Eventuali maggiori costi ed investimenti sostenuti dal contraente, così come una maggior valorizzazione dell'immobile rispetto a quanto indicato in offerta, non saranno oggetto di riconoscimento o rimborso da parte del Comune.
- assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, titolo abilitativo di natura edilizia, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per l'esercizio delle attività di gestione previste nel progetto presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al contraente la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
- garantire che le imprese esecutrici degli interventi di valorizzazione necessari per la riqualificazione, la riattivazione e diversificazione dell'offerta sportiva, siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle

vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.

- assumere l'obbligo di stipulare, a proprie spese, un'adeguata polizza assicurativa contro incendio, eventi meteorologici eccezionali, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali, cose) dei manufatti e degli impianti e di ogni altra pertinenza esistente, da presentarsi all'atto della stipula della convenzione. Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità civile verso terzi, della responsabilità civile derivante dall'esecuzione dell'attività svolta nell'immobile affidato, o comunque da essa dipendente o ad essa connessa. La polizza dovrà contenere esplicita clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Acqui Terme.
- eseguire gli interventi entro i prestabiliti termini temporali, risultanti dalla proposta progettuale, ed a fornire al Comune la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi, oltre a tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente al tempo nonché certificato di agibilità, a seguito dell'intervento di valorizzazione e successivamente ad ogni altro rilevante intervento sull'immobile;

La mancata realizzazione degli interventi di valorizzazione nei termini stabiliti, nonché il mancato svolgimento dei servizi e delle attività offerti in sede di gara potranno determinare la decadenza dalla concessione.

Il concessionario si impegna, altresì, a manlevare il Comune rispetto a pretese vantate da terzi in relazione a danni che fossero eventualmente cagionati, anche ai sensi dell'art. 2051 cc, e da ogni responsabilità derivante dalla gestione dell'immobile per effetto della concessione.

Al termine della concessione, le migliorie eseguite dal concessionario resteranno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo di corrispettivo alcuno ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Il concessionario si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura e spese, e sotto la propria responsabilità, all'attuazione del piano di manutenzione delle opere così come definito nella proposta progettuale presentata in sede di offerta.

PERSONALE. Il personale impiegato dall'aggiudicatario, conformemente alle prescrizioni delle leggi vigenti, deve essere in regola con tutte le norme in materia di diritto del lavoro, societario e tributario, nonché, qualora trattasi di lavoratori dipendenti, dovrà essere in regola con i contratti di lavoro del settore. Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo i predetti rapporti di lavoro dipendente o rapporti di collaborazione, ovvero i vincoli societari, esclusivamente tra l'aggiudicatario ed il personale medesimo.

L'aggiudicatario, in ogni caso, s'intenderà espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno diretto od indiretto a persone o cose, che possano comunque e da chiunque derivare in relazione alle attività oggetto di concessione ed allo svolgimento degli interventi di valorizzazione e manutenzione dell'immobile, e da qualsivoglia azione sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale da chiunque intrapresa. L'aggiudicatario, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione della concessione, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo. L'aggiudicatario è altresì obbligato a far osservare al personale addetto all'esercizio tutte le disposizioni normative vigenti.

Prima della stipula della convenzione a garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette modalità di esecuzione secondo gli impegni assunti nell'offerta il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva; la cauzione sarà costituita con le modalità indicate per la cauzione provvisoria e nel caso di escussione, anche parziale, sarà oggetto di obbligatoria reintegrazione nell'importo originario da parte del concessionario entro 15 giorni a pena di decadenza. La garanzia definitiva verrà escussa trascorsi 20 giorni dalla messa in mora qualora non venga adempiuto agli obblighi previsti o comunque al verificarsi della decadenza della concessione e sua dichiarazione.

Il Concessionario dovrà costituire polizza di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) adeguato rispetto alle attività previste, e comunque non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila euro). Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità civile verso terzi, della responsabilità civile derivante dall'esecuzione

dell'attività da svolgere nell'immobile affidato, o comunque da essa dipendente o ad essa connessa. La polizza dovrà contenere esplicita causa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Acqui Terme.

Il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese dovute relative alla convenzione ed agli atti conseguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria, spese notarili, imposta per la costituzione del diritto di superficie, imposte di Registro, spese per variazioni/aggiornamenti catastali ecc).

7.5 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

7.6 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante collegandosi alla sezione Amministrazione trasparente del comune di Acqui Terme

7.7 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

7.8 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 210 del D. Lgs 36/2023. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

7.9 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati . I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per

l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione della Concessione saranno pubblicati sulla piattaforma TRASPARE collegata al sito istituzionale del comune di Acqui Terme nell'apposita sezione della CUC.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 20, decreto legislativo n. 36/2023, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.acquiterme.al.it I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Il Titolare ha designato dr. Mangili Luigi, Cloud Assistance, v. san Vincenzo De Paoli 9, Bergamo al numero 800121961 che potrà essere contattato al seguente indirizzo email dpo-cloudassistance@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di

affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Costituiscono parte integrante del presente avviso i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui Terme, 30/04/2024

LA RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE

Dott.ssa Simona RECAGNO

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]